



Regione Umbria

Al Ministero delle Infrastrutture
Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Al Ministero dell'Interno
Ufficio legislativo

Al Presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome

Regione Umbria - Giunta Regionale	
Prot.	Prot. Uscita del 03/12/2007
	nr. 0187121
	Classifica: I.6

La Presidente

Maria Rita Lorenzetti

REGIONE UMBRIA
CORSO VANNUCCI 98
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 2634
FAX 075 504 2644

Oggetto: Norme tecniche per le costruzioni –
Allegato al voto n. 74 dell'Assemblea generale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 27 luglio
2007.

Con riferimento alla nota della Segreteria della Conferenza Unificata del 30/11/07, prot. N. 6217/C7/2.17.4.12 ed in esito alla riunione tecnica del 29 novembre sul provvedimento in oggetto, si trasmette una nuova formulazione dell'articolo di legge (allegato 1) che dovrebbe disciplinare il regime transitorio per l'operatività della revisione delle Norme tecniche.

Il nuovo testo riprende ovviamente quello già approvato dalla Conferenza delle Regioni e lo integra con le osservazioni intervenute da parte del Ministero e del Consiglio Superiore e discusse nel corso della citata riunione.

Come già ribadito in sede tecnica, il recepimento della proposta di regime transitorio così come corretta è condizione per l'intesa delle Regioni sul provvedimento.

Durante la discussione in sede tecnica è stata avanzata dalle Regioni anche la proposta di disciplinare il regime transitorio con lo stesso Decreto con cui si approvano le Norme tecniche.



Regione Umbria

Qualora il Ministero Infrastrutture ritenesse preferibile tale soluzione, nello spirito di massima collaborazione che deve distinguere i rapporti tra Stato e Regioni, si trasmette una bozza di D.M. elaborata dalle Regioni (allegato 2), i cui presupposti normativi ed i cui contenuti sono stati illustrati nel corso della riunione del 29 novembre.

Da ultimo si è preso atto delle modifiche proposte dal Dipartimento della Protezione civile, presentate nel corso della riunione tecnica e trasmesse con la nota del 30/11/07, che per ragioni di tempo le Regioni non hanno potuto esaminare, ma che lo saranno in occasione dell'invio del testo finale, corredato dal concerto del Ministero dell'Interno.

Con l'occasione potranno essere apportate al testo normativo le precisazioni formali che si suggeriscono nell'allegato 3, al fine di tenere conto del rinvio dell'approvazione dei criteri per la classificazione sismica del territorio nazionale.

In conclusione si ricorda che le Regioni, pur avendo convenuto sulla richiesta di separare l'approvazione del regime transitorio per l'operatività della Norme tecniche per le costruzioni dalla discussione sulla modifica degli articoli 94 e 104 del DPR 380/01, ribadiscono la necessità di convocare urgentemente il Tavolo di confronto politico sull'argomento, deciso nella Conferenza Unificata del 18 ottobre.

Maria Rita Lorenzetti
Maria Rita Lorenzetti

EMENDAMENTO DI LEGGE, PROPOSTO DALLE REGIONI

(a seguito della riunione tecnica in Conferenza Unificata del 29-11-2007)

Art.

Regime transitorio per l'operatività della revisione delle
norme tecniche per le costruzioni

1. Dopo il comma 2-bis. dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

“2-ter. La disciplina di cui al comma 2-bis trova altresì applicazione per le revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 1.

2-quater. Sono escluse dall'applicazione del comma 2-ter le verifiche tecniche e le progettazioni degli interventi relative agli edifici e alle opere infrastrutturali individuate con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, d'intesa con la Conferenza unificata. Per le verifiche tecniche e le progettazioni degli interventi di cui al capoverso precedente si applicano le norme tecniche per le costruzioni disciplinate dal D.M. 14 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni. Le verifiche tecniche di cui all'art. 2, comma 3 dell'OPCM n. 3274/03, ad esclusione degli edifici ed opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31/12/2010, e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.

2-quinquies. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituito, nel periodo di cui al comma 2-ter, un gruppo di lavoro, con la presenza delle regioni e degli enti locali, nonché di rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio della normativa approvata, anche al fine, previa intesa con la Conferenza Unificata, della prescritta revisione periodica biennale delle norme tecniche.

2-sexies. Nel periodo di cui al comma 2-ter, il Ministero delle Infrastrutture, raccordandosi con il Ministero dell'Interno e con il Dipartimento della Protezione Civile, assicura, con il concorso delle Regioni, il supporto tecnico alle attività inerenti le verifiche tecniche e le progettazioni ed esecuzioni degli interventi effettuate ai sensi del D.M. 14 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, anche avvalendosi del gruppo di lavoro per il monitoraggio di cui al comma precedente.



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 5 novembre 1971, n.1086, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da struttura metallica;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n.64;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Vista la legge 17 luglio 2004, n.186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n.136 ed in particolare l'art.5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;

Visto l'art.14-undevicies del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n.168, che inserisce il comma 2-bis all'art. 5 del citato decreto-legge 28 maggio 2004, n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale prevede per l'applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse nel quale è consentita la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, con il quale sono state approvate le "Norme tecniche per le costruzioni" ed è stata prevista la costituzione, nel periodo di cui al comma 2-bis dell'art. 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 sopra citato, di una Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa approvata con il medesimo decreto, anche al fine, previa intesa con la Conferenza unificata, della prescritta revisione periodica biennale delle norme tecniche allegate

Visto il decreto ministeriale n.3819 del 2 marzo 2006, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto interministeriale del 14 settembre 2005, la Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa tecnica per le costruzioni, presieduta dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n.16123 del 1 ottobre 2006 di modifica del citato D.M. n.3819 del 2 marzo 2006;

Considerata la necessità di procedere al previsto aggiornamento biennale delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al citato D.M. 14 settembre 2005;

Considerato inoltre:

- che il presente aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, costituendo una completa revisione delle precedenti norme tecniche approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005, comporta che continui a trovare applicazione anche per il presente aggiornamento il comma 2-bis dell'art. 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 sopra citato;
- che, per la medesima ragione, appare necessario che, nel periodo di cui al comma 2-bis dell'art. 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 sopra citato, continui ad operare la Commissione consultiva, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, per il monitoraggio del presente aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, anche al fine, previa intesa con la Conferenza unificata, della prescritta revisione periodica biennale delle norme tecniche;

Ritenuto che per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, possano continuare ad applicarsi le norme tecniche previgenti, atteso che anche il presente aggiornamento delle norme tecniche viene approvato nelle more dell'espletamento delle disposizioni di cui all'art. 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'approvazione dei criteri generali attinenti alla classificazione sismica del territorio nazionale;

Visto il voto n.74 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 13 e 27 luglio 2007 si è espresso favorevolmente in ordine all'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni", di cui al citato D.M. 14 settembre 2005;

Vista la nota del 7 agosto 2007, n.2262, con la quale il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture il suddetto aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" licenziato dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;

Visti gli articoli 54, 83 e 93 del citato decreto legislativo n.112/1998, i quali prevedono che l'esercizio di alcune funzioni mantenute allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone

sismiche, nonché i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sia realizzato di intesa con la Conferenza unificata, tramite decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno;

Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile, espresso con nota n. del , ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge 17 luglio 2004, n.186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n.136;

Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota n. del , ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;

Vista l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del , ai sensi dei citati articoli 54, 83 e 93 del decreto legislativo n.112/1998;

Decreta

Art. 1

E' approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, ed alla legge 27 luglio 2004, n.186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n.136, allegato al presente decreto.

Art. 2

1. Il testo aggiornato di cui all'art. 1 è sottoposto alla disciplina di cui al comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.
2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le verifiche tecniche e le progettazioni degli interventi relative agli edifici e alle opere infrastrutturali individuate con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, d'intesa con la Conferenza unificata. Tali verifiche tecniche e progettazioni di interventi sono realizzate in osservanza del testo aggiornato di cui all'art. 1. Le verifiche tecniche di cui all'art. 2, comma 3 dell'OPCM n. 3274/2003, ad esclusione degli edifici ed opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31/12/2010, e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.
3. La Commissione consultiva, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, continua ad operare, nel periodo di cui al comma 1, per il monitoraggio del testo aggiornato di cui all'art. 1, anche al fine, previa intesa con la Conferenza unificata, della prescritta revisione periodica biennale delle norme tecniche.
4. Nel periodo di cui al comma 1, il Ministero delle Infrastrutture, raccordandosi con il Ministero dell'Interno e con il Dipartimento della Protezione Civile, assicura, anche con il concorso delle Regioni, il supporto alle attività inerenti le verifiche tecniche e le progettazioni ed esecuzioni degli interventi effettuate in osservanza del testo aggiornato di cui all'art. 1, anche avvalendosi della Commissione consultiva per il monitoraggio di cui al comma 3.

Art. 3

Il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui all'art. 1, entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Precisazioni necessarie (sul tema *Pericolosità sismica e criteri generali*)

Il rinvio, per ulteriori approfondimenti, della proposta di “**CRITERI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE**” (contenuta nell’*allegato* al voto n. 36 del 27.07.2007 dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) implica che:

- 1) venga stralciata la pag. 4 del suddetto *allegato* da reintitolare come “**PERICOLOSITÀ SISMICA**” e con cancellazione delle parole “; nel paragrafo successivo si tratteranno invece le questioni relative al punto *b*)” in corrispondenza dell’ultima riga della prima pagina di testo del medesimo allegato;
- 2) venga altresì corretto l’ultimo capoverso del § 3.2 AZIONE SISMICA (del “*testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni*”¹), con cancellazione delle seguenti parole “; unitamente ai criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche ai sensi dell’art. 83 del DPR 06.06.2001 n. 380”;
- 3) nel confermare le attuali dizioni di “Zone 1”, “Zone 2”, “Zone 3” e “Zone 4”², può essere opportuno – al fine di non incorrere in possibili ambiguità o incertezze – che venga esplicitata la seguente corrispondenza:

“Zone 1” ovvero “zone o siti a sismicità alta”

“Zone 2” ovvero “zone o siti a sismicità media”

“Zone 3” ovvero “zone o siti a sismicità bassa”

“Zone 4” ovvero “zone o siti a sismicità molto bassa”.

Ciò in quanto, sia nel “*testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni*”³ e sia soprattutto negli *Eurocodici* e nelle relative *Appendici Nazionali*, può risultare utilizzata anche la sola aggettivazione al termine “sismicità”.

Va poi osservato che tra le n. 22 proposte di *Appendici Nazionali* (di cui è pervenuta copia alle Regioni solo da pochi giorni!), in particolare quella denominata:

UNI-EN-1998-1 Progetto delle strutture in zona sismica

Parte 1 – Regole generali, azione sismica e regole per gli edifici.

necessita non solo di qualche precisazione rispetto a quanto sopra⁴, ma essa va corretta – similmente al punto 1) – anche in diverse parti in cui si afferma che, ad es.: “in allegato alla presente Appendice ... sono individuati i criteri per definire la zona sismica ...”⁵;

¹ Denominazione riportata nell’art. 1 della bozza di decreto ministeriale.

² Ovviamente dette “Zone” corrispondono, al momento attuale, a quelle che ciascuna Regione e Provincia Autonoma ha identificato (dal giugno 2003 e a tutt’oggi) con rispettive deliberazioni.

³ Vedasi, ad esempio, il punto 7.11.5.3.2 (a pag. 322) dove si parla di “siti a sismicità media o alta”, con riportato a fianco “(ag > 0,25)” che è però da evidenziare quale refuso di cui consigliare la cancellazione.

⁴ Es., nella quarta pagina, la “Zona 4” viene associata una prima volta a “regioni a sismicità molto bassa” [5.11.1.3.2(3)] e una seconda volta a “zone a bassa sismicità” [6.1.2(1)].

⁵ Non sono stati fino a questo momento comunicati tempi e modalità con cui questa e le altre Appendici Nazionali verranno approvate (rispetto a quanto si sta formalizzando per il “testo aggiornato delle norme

./.

- 4) la sopra richiamata *Appendice Nazionale*, tra diversi altri secondari refusi, contiene anche quello relativo al simbolo V_R , denominato sia “vita” e sia “periodo di riferimento”: sarebbe però opportuno che tale ambivalenza nominativa (se confermata) figurasse innanzitutto dove viene data la definizione dello stesso simbolo V_R .⁶

Vero è che detta “ambivalenza” consegue anche dall’attuale testo di *allegato* (al sopra citato voto n. 36/2007) dove – per il simbolo V_R – figura solo il termine “vita” e non anche “periodo di riferimento”, mentre quest’ultima dizione – proprio a conclusione di pag. 3 dello stesso allegato – risulta impropriamente associata al simbolo T_R .

Va comunque soprattutto sottolineato che il suddetto *allegato* andrebbe meglio precisato anche in alcune altre formulazioni, quali – ad esempio – quelle relative al “reticolo di riferimento” che all’inizio di pag. 2 viene associato ai “dati pubblicati sul sito <http://esse1.mi.ingv.it>” (dove, come noto, i vertici del “reticolo” assommano a n. 16.921), mentre a pag. 5 detto “reticolo” viene identificato in n. 10.751 punti.

tecniche per le costruzioni”): ciò nonostante può essere lo stesso opportuno non soprassedere a simili osservazioni.

⁶ Cioè, nel punto 2.4.3 PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA del “testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni”.